



Automobile Club d'Italia



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'**Automobile Club d'Italia**, di seguito denominato per brevità anche ACI, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, codice fiscale 00493410583, partita iva 00907501001, legalmente rappresentato dal Presidente, Avv. Antonino Geronimo La Russa,

e

la **Federazione Ordine Farmacisti Italiani**, di seguito denominata per brevità anche FOFI, con sede in Roma, Via Palestro 75, codice fiscale 00640930582, legalmente rappresentata dal Presidente Andrea Mandelli

PREMESSO CHE

- l'ACI è l'Ente pubblico non economico, a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano;
- l'ACI, in tale veste, promuove e favorisce lo sviluppo dell'automobilismo italiano, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura della mobilità responsabile e sostenibile e della guida sicura, in linea con i principi dell'educazione e della sicurezza stradale, ai fini della prevenzione dell'incidentalità;
- l'ACI, in particolare, collabora con gli Organismi competenti per lo studio e la realizzazione di soluzioni finalizzate al miglioramento della sicurezza della circolazione e favorisce tutte le iniziative mirate a diffondere comportamenti di guida sicuri, consapevoli e responsabili;
- l'ACI persegue gli obiettivi istituzionalmente assegnati anche attraverso la Federazione degli Automobile Club quale Enti pubblici non economici a base associativa, senza scopo di lucro, e le Società controllate;
- la FOFI è ente pubblico non economico istituito con Dlgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e ss.mm.ii e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli

interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio della professione di farmacista;

- la FOFI è chiamata, nell'ambito delle finalità che le sono attribuite dalla legge, a coordinare l'attività degli Ordini e a rappresentare a livello nazionale la professione del farmacista, presentandosi, al contempo, quale organo di "autogoverno" dei farmacisti dei quali garantisce la professionalità nel rapporto con i cittadini, curando altresì il loro progresso culturale e scientifico;
- la FOFI promuove e assicura l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità della professione di farmacista e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nel Codice deontologico, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;

CONSIDERATO CHE

- l'ACI ha attivato nel 2026 il servizio gratuito per il rilascio dell'attestazione della classe di distanza chilometrica tra le farmacie situate in frazioni comunali e il centro geografico comunale del capoluogo della provincia di appartenenza, al fine di consentire con trasparenza, uniformità e oggettività la corretta determinazione dell'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali ai sensi dell'art. 17, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto il 6 marzo 2025;
- le Parti convengono sull'opportunità di sviluppare una collaborazione istituzionale a norma dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., basata sulle rispettive competenze e funzioni istituzionali al fine di attivare le iniziative ritenute utili alla promozione e diffusione della cultura e della pratica della mobilità sicura, mediante azioni che rafforzino l'educazione alla sicurezza stradale e l'assunzione di comportamenti di guida sicuri, consapevoli e responsabili;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Art. 2

Oggetto dell'accordo

1. Le Parti si impegnano a collaborare per la pianificazione e la realizzazione di iniziative volte alla promozione di comportamenti e stili di vita sicuri e responsabili, al fine della diffusione della cultura della mobilità sicura e della

consapevolezza dell'importanza di adottare modalità di guida sicure e responsabili.

Art. 3

Tipologia delle iniziative di collaborazione

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel precedente art. 2, l'ACI e la FOFI si impegnano, in particolare, a collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative nei seguenti ambiti:
 - a) campagne informative condivise destinate a tutti i cittadini sulla guida e sulla mobilità sicura e sui rischi derivanti dall'adozione di comportamenti inadeguati e contrari alla sicurezza della circolazione;
 - b) azioni condivise di formazione sull'educazione alla sicurezza stradale, mediante la realizzazione di incontri e l'attuazione di specifici moduli didattici nel quadro della prevenzione dell'incidentalità;
 - c) azioni di formazione sull'educazione alla sicurezza stradale e sulla guida sicura e consapevole destinata ai farmacisti iscritti agli ordini e rappresentati da FOFI;
 - d) ogni altra iniziativa individuata dalle Parti e ritenuta utile ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 2 del presente Accordo di collaborazione.

Art. 4

Modalità operative ed economiche

1. Il presente Accordo di collaborazione non prevede oneri economici diretti a carico delle Parti.
2. Le Parti contribuiscono all'attuazione del presente Accordo di collaborazione mediante le rispettive competenze e capacità operative.
3. Eventuali costi connessi alla realizzazione delle iniziative derivanti dall'attuazione del presente Accordo di collaborazione saranno definiti nell'ambito di accordi operativi stipulati tra le Parti al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi ed economici delle iniziative medesime.

Art. 5

Uso dei loghi

1. Al fine di favorire le azioni di comunicazione connesse all'attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti si impegnano a concedere l'utilizzo temporaneo dei propri loghi esclusivamente per la durata del Protocollo medesimo e ai soli fini promozionali e informativi, per la pubblicazione sui rispettivi siti.
2. È vietato ogni utilizzo dei loghi delle Parti diverso da quanto previsto al precedente comma 1, se non preventivamente approvato dalle Parti.

Art. 6

Comitato di coordinamento

1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni volte alla progettazione e realizzazione delle iniziative previste e il monitoraggio sull'attuazione delle medesime, le Parti si impegnano a costituire un comitato di coordinamento formato da un numero paritario di componenti.

Art. 7

Durata

1. Il presente Accordo di collaborazione ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione digitale dello stesso, salva l'ipotesi di recesso in conformità a quanto previsto nel successivo art. 8.
2. È escluso il rinnovo tacito e automatico del presente Accordo di collaborazione.
3. Ogni eventuale modifica o integrazione del presente Accordo di collaborazione dovrà essere approvata dalle Parti per iscritto.
4. Alla data di scadenza, il presente Accordo di collaborazione, previa autorizzazione dei rispettivi Organi, potrà essere rinnovato solo per espressa volontà delle Parti, a condizione che sussistano i presupposti formali, sostanziali e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le stesse.

Art. 8

Recesso

1. È facoltà di ognuna delle Parti, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, recedere unilateralmente dal presente Accordo di collaborazione, dandone comunicazione all'altra tramite PEC, con un preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 9
Tutela dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o raccolti ai fini dell'attuazione e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo di intesa saranno trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo.
2. Ciascuna Parte provvede autonomamente al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo di intesa secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 10
Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali contestazioni relative alla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione del presente Protocollo di intesa.
2. Per gli eventuali giudizi relativi all'applicazione ed esecuzione del presente Accordo, si rimanda alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. Lazio, sede di Roma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 133, comma 1, lett. A, n. 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sul riordino del processo amministrativo.

Per l'Automobile Club d'Italia Il Presidente Avv. Antonino Geronimo La Russa	Per la Federazione Ordini Farmacisti Italiani Il Presidente Dr. Andrea Mandelli
--	--



Firmato da Antonino Geronimo Giovanni La Russa il 16-09-2026

ANDREA
MANDELLI
17.09.2026
15:18:42
GMT+02:00

